

Codice A1110B

D.D. 29 gennaio 2026, n. 42

Prestito ad erogazione unica per il rifinanziamento del leasing finanziario relativo all'acquisto del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte. Approvazione nuovo schema di contratto in sostituzione di quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 38/A1110B del 28 gennaio 2026.



ATTO DD 42/A1110B/2026

DEL 29/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Prestito ad erogazione unica per il rifinanziamento del leasing finanziario relativo all'acquisto del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte. Approvazione nuovo schema di contratto in sostituzione di quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 38/A1110B del 28 gennaio 2026.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 38/A1110B del 28 gennaio 2026, "*Prestito ad erogazione unica per il rifinanziamento del leasing finanziario relativo all'acquisto del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte. Esito gara informale ed approvazione schema di contratto. Accertamento di entrata di euro 246.153.097,22 sul capitolo n. 55642/2026 ed impegni complessivi di euro 246.153.097,22 sul capitolo n. 379458/2026 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2026 in esercizio provvisorio*" è stato disposto quanto segue:

1) che il debito residuo del leasing finanziario, a fronte delle quietanze di pagamento effettuate dall'Ente dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026, risulta pari ad euro 246.153.097,22;

2) di procedere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alla contrazione del prestito di euro 246.153.097,22 destinato al rifinanziamento del contratto di leasing finanziario stipulato tra la Regione e l'A.T.I. con mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Leasing & Factoring S.p.A.) in data 30 maggio 2011, e successivi atti modificativi, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte, alle seguenti caratteristiche:

- erogazione unica, senza preammortamento, in corrispondenza della data di rifinanziamento del leasing finanziario;
- durata 15 anni, con scadenza al 30 giugno 2041;
- regime di interesse a tasso fisso.

3) l'accertamento n. 2026/716 pari ad euro 246.153.097,22 sul capitolo di entrata n. 55642/2026 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2026 in esercizio provvisorio, a favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (cod. ben. n. 800);

4) la riduzione totale della prenotazione n. 2026/8014 di euro 246.153.097,16 e l'impegno contestuale n. 2026/8682 di euro 246.153.097,16 sul capitolo n. 379458 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2026 in esercizio provvisorio, relativo all'estinzione anticipata del leasing finanziario a favore dei soggetti ricompresi nella classificazione "ATI BANCHE FINANZIARIE PALAZZO VARIAZIONE 2023" (cod. ben. n. 44192 - Monte dei Paschi di Siena, n. 368819 - Intesa Sanpaolo, n. 369030 - Credemleasing, n. 369031 - Sardaleasing, n. 376140 - Credit Agricole Leasing Italia, n. 385671 - BCC Leasing);

5) l'impegno n. 2026/8681 di euro 0,06 sul capitolo 379458 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2026 in esercizio provvisorio, relativo all'estinzione anticipata del leasing finanziario a favore dei soggetti ricompresi nella classificazione "ATI BANCHE FINANZIARIE PALAZZO VARIAZIONE 2023" (cod. ben. n. 44192 - Monte dei Paschi di Siena, n. 368819 - Intesa Sanpaolo, n. 369030 - Credemleasing, n. 369031 - Sardaleasing, n. 376140 - Credit Agricole Leasing Italia, n. 385671 - BCC Leasing);

6) la riduzione totale dell'impegno n. 2026/8012 di euro 880,00 sul capitolo n. 144926/2025 relativo al versamento dei contributi ANAC, assunto con determinazione dirigenziale n. 1372/A1110B del 29 dicembre 2025, in quanto il contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7) l'approvazione della seguente documentazione allegata alla determinazione sopra citata come parte integrante e sostanziale della stessa:

- lo schema del contratto e relativi allegati;
- Relazione Tecnica per la verifica, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, della convenienza economica dell'operazione di rinegoziazione redatta dalla società Finance Active;

8) che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera h), della Legge Regionale n. 23/2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1439 del 28 luglio 2025, alla stipulazione del contratto di rifinanziamento provvederà per conto della Regione Piemonte il Responsabile *ad interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie della Direzione regionale Risorse Finanziarie e patrimonio, Paolo Furno, che potrà apportare in tal sede le eventuali rettifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

9) che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1439 del 28 luglio 2025, il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro, e il Settore Ragioneria provvederanno alle operazioni contabili e patrimoniali conseguenti al rifinanziamento del leasing e all'acquisto dell'opera;

10) che il perfezionamento del prestito avverrà in data 29 gennaio 2026 mediante scambio via PEC del contratto firmato digitalmente dalle parti.

Dato atto che nella medesima determinazione è stato altresì rilevato che:

- il TFE determinato il giorno antecedente alla data di stipula prevista, 28 gennaio 2026, come meglio specificato all'articolo 4 dello schema di contratto allegato alla determinazione, era pari a

2,822 nominale annuo%;

- a decorrere dalla data di inizio ammortamento (6 febbraio 2026), maturano interessi in misura del 3,582% nominale annuo che è dato dalla somma del TFE, pari a 2,822% nominale annuo e dello Spread Unico pari a 0,760 punti percentuali annui.

Rilevato che, come indicato nella Circolare CDP n. 1307 del 23 maggio 2024, il TFE applicato al nuovo prestito è determinato alla data di stipula per i contratti stipulati a partire dalle ore 12:00 ovvero il giorno lavorativo che precede la data di stipula per i contratti stipulati prima delle ore 12:00.

Considerato che:

- il perfezionamento del prestito era previsto il 29 gennaio 2026 prima delle ore 12:00;
- il termine sopra citato è stato oggetto di variazione a seguito di modifiche richieste allo schema contrattuale;
- si procederà al perfezionamento del contratto nella medesima data prevista dopo le ore 12:00.

Preso atto che:

- il nuovo TFE determinato il giorno della stipula come meglio specificato all'articolo 4 dello schema di contratto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, è pari a 2,815% nominale annuo;

- a decorrere dalla data di inizio ammortamento (6 febbraio 2026), maturano interessi in misura del 3,575% nominale annuo che è dato dalla somma del TFE, pari a 2,815% nominale annuo e dello Spread Unico pari a 0,760 punti percentuali annui.

Verificata, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, la convenienza economica dell'operazione di rifinanziamento sulla base della Relazione Tecnica redatta dalla società Finance Active, allegata alla presente determinazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale, ricevuta via PEC con prot. n. 5396/A1110B in data 29 gennaio 2026.

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della contrazione del prestito sopracitato, procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto e relativi allegati tutti costituenti allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale dello stesso, in sostituzione di quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 38/A1110B del 28 gennaio 2026.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali

e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.;

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";
- Reg. (UE) n. 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- D.G.R. n. 24-1439 del 28 luglio 2025, "Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2. Indirizzi per il rifinanziamento del leasing finanziario sottoscritto con l'A.T.I. di Banche finanziatrici tramite assunzione di un mutuo per importo massimo di euro 256.164.491,61".;

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

di approvare, la seguente documentazione allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa, in sostituzione di quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 38/A1110B del 28 gennaio 2026:

- il nuovo schema di contratto e relativi allegati (Allegato A);
- Relazione Tecnica per la verifica, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, della convenienza economica dell'operazione di rinegoziazione redatta dalla società Finance Active (Allegato B).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

ALLEGATO A)

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185
Roma Italia

Torino, 29/01/2026

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto alle condizioni specificate nella Circolare CDP S.p.A. n. 1307/2024 e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, fino alle ore 23:59 (ventitré e cinquantanove) del giorno 29/01/2026 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziari ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome – posizione n. 4561925/00

TRA

REGIONE PIEMONTE, con sede in Piazza Piemonte 1, Torino, Codice Fiscale 80087670016 (di seguito anche “**Ente**”), il Dirigente regionale Dott. Paolo Furno, nato _____, (C.F. _____), domiciliato per il presente contratto presso la sede dell'Ente, il quale interviene in virtù dei poteri a lui conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 27-1592 e con Determina dirigenziale n. [] del [];

E

UNICREDIT S.p.A., con sede in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A Milano, Codice Fiscale 00348170101 (di seguito il “**Tesoriere**”), in persona della Dott.ssa _____, nato a _____, (C.F. _____), il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore e per conto e in rappresentanza del Tesoriere, al presente atto autorizzato in forza di procura conferita con atto in data 21/12/2012, del Notaio dott. Angelo Busani in Milano, Rep. n. 23191 Racc. 11507, registrata a Milano 1 in data 24/12/2012 al n. 44625 serie 1T, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 6 (Garanzie ed Impegni), all'Articolo 12 (Recesso e Risoluzione) ed all'Articolo 15 (Comunicazioni);

-da un lato-

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, (di seguito “**CDP**”) rappresentata dal procuratore, Dott.ssa _____ nata a _____, (C.F. _____), in base ai poteri attribuiti con procura speciale a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 29 gennaio 2024, Repertorio n. 88129, Rogito n. 25847, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 31 gennaio 2024 al n. 2489 serie 1T, iscritta nel

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Registro delle Imprese.

-dall'altro lato-

L'Ente, il Tesoriere e la CDP, congiuntamente, denominati di seguito le **"Parti"**.

PREMESSO CHE

- (a) con legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte (n. 4 del 27 febbraio 2025) l'Ente è stato autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti;
- (b) l'Ente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1439 del 28 luglio 2025, ha deliberato di riscattare il bene ottenuto in locazione finanziaria ai sensi del Finanziamento Originario, acquistandone la piena proprietà;
- (c) con legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte (n. 4 del 27 febbraio 2025) di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 2025, n. 46-1893, di approvazione della variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, sono state incluse nel bilancio le previsioni relative alle somme occorrenti - per competenza e, ove previsto, per cassa – per il rimborso delle quote capitale e il pagamento degli interessi del Prestito;
- (d) l'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2025 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2026", pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte (n. 52 del 24 dicembre 2025), al comma 2 prevede che *"Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011"* e, al comma 4, che *"Non sono, altresì, soggette alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese connesse alle operazioni di rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario, concessi da intermediari bancari e finanziari, stipulate rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004)."*
- (e) l'Ente dichiara che il Finanziamento Originario è stato (i) legittimamente contratto in conformità alla normativa applicabile al tempo della contrazione (ivi inclusa la normativa in materia di ricorso all'indebitamento) e (ii) destinato al finanziamento di Investimenti;
- (f) l'Ente, con provvedimento n. [] del [], ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- (g) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile, ivi inclusi l'Articolo 41 e le disposizioni in materia di limiti all'indebitamento, e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;
- (h) l'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto della Circolare;
- (i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Accettazione;
- (j) il Prestito rientra nella gestione separata di CDP ai sensi dell'art. 5, commi 7, lettera a), e 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche;
- (k) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: i) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto cui si applichi l'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte del Tesoriere, delle clausole del Contratto cui si applichi l'art. 1341, secondo

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

comma, del Codice Civile;

- (l) CDP dichiara (i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e (ii) di aver impartito ed attuato disposizioni affinché le persone che agiscono in suo nome e/o per suo conto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si astengano dal porre in essere condotte o comportamenti che possano, singolarmente o cumulativamente ad altre, integrare un illecito ai sensi delle leggi e dei regolamenti pro tempore vigenti ed applicabili.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1
Premesse e
definizioni

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Nel presente Contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Articolo 41**” indica l’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Circolare**” indica la circolare n. 1307 del 2024, pubblicata nel Sito Internet avente ad oggetto le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui o al rifinanziamento dei contratti di *leasing* finanziario concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto**” indica il presente contratto di prestito;

“**D. Lgs. 118/2011**” indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell’Ente;

“**Data di Inizio Ammortamento**” indica la Data di Rifinanziamento;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31/12/2026 e fino alla Data di Scadenza;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Rifinanziamento**” ha il significato di cui all’Articolo 2, comma 2, che

segue;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto come indicata all’Articolo 2, comma 4, che segue;

“**Data di Scadenza Condizioni Sospensive**” ha il significato di cui all’Articolo 3, comma 4, che segue;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

“**Debito Residuo**” indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo delle quote capitale rimborsate entro tale data;

“**Debito Residuo Finanziamento Originario**” indica, in relazione al Finanziamento Originario, il relativo debito residuo risultante alla Data di Rifinanziamento;

“**Ente**” ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto;

“**Finanziamento Originario**” indica il contratto di leasing finanziario stipulato in data 30/05/2011 tra l'Ente e l'Istituto Finanziatore Finanziamento Originario;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Importo da Estinguere**” indica l'importo relativo al Finanziamento Originario, in ogni caso non superiore al Debito Residuo Finanziamento Originario, che l'Ente si impegna a rimborsare anticipatamente all'Istituto Finanziatore Finanziamento Originario alla Data di Rifinanziamento;

“**Interessi di Mora**” ha il significato di cui all'Articolo 5 che segue;

“**Investimento**” indica un investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, la cui realizzazione sia consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente, mediante il ricorso all'indebitamento da parte dell'Ente;

“**Istituto Finanziatore Finanziamento Originario**” indica l'A.T.I. con mandataria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Leasing & Factoring S.p.A.);

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo lo schema definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del proprio Sito Internet, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere stesso e contrassegnati con le coordinate della CDP ivi indicate;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel proprio Sito Internet;

“**Nota Tecnica**” indica la nota tecnica allegata alla Circolare;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicato da altra fonte di equipollente ufficialità, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 2, che segue;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e incluso al presente Contratto quale Allegato A ovvero il piano di ammortamento rideterminato a seguito del rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 9, comma 2, che segue;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza;

“**Policy di Gruppo Anti-corruzione**” indica la policy pubblicata sul Sito Internet relativa ai principi e alle misure adottati dalla CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento della CDP medesima ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile;

“**Policy Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing**” indica la policy di gestione delle segnalazioni adottata dalla CDP e pubblicata sul Sito Internet;

“**Prestito**” indica l'operazione di finanziamento oggetto del presente Contratto;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“Somma da Rimborsare” indica la quota del Debito Residuo, fino a concorrenza del medesimo, del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 9 che segue;

“Somma Prestata” ha il significato di cui all'Articolo 2, comma 1, che segue;

“Spread Unico” indica la maggiorazione indicata all'Articolo 4, comma 1, che segue;

“Tasso di Interesse” ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 1, che segue;

“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE” indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

3. Nel presente Contratto, a meno che il contesto richieda altrimenti:

- (i) qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto;
- (ii) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (iii) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato;
- (iv) le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

- 1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € 246.153.097,22 (euro duecentoquarantaseimilionicentocinquantatremilanovantasette/22) (la “Somma Prestata”), pari all'Importo da Estinguere.
- 2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva l'intero ammontare della Somma Prestata al rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, che dovrà essere effettuato in data 6 febbraio 2026 (la “Data di Rifinanziamento”). La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Prestata per il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere da parte dell'Ente.
- 3. L'Ente si impegna a consegnare alla CDP:
 - (i) entro 10 giorni dalla Data di Rifinanziamento, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente attestante, ai sensi di legge, che il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere è stato effettuato dall'Ente alla Data di Rifinanziamento in conformità a quanto previsto dal comma 2 che precede; e
 - (ii) su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi ulteriore documento e/o evidenza che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile al fine di accertare il rispetto dell'impegno assunto dall'Ente ai sensi del comma 2 che precede.
- 4. Il Prestito ha durata fino al 30/06/2041 (la “Data di Scadenza”).

Articolo 3

Erogazione e condizioni sospensive

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

1. La Somma Prestata è totalmente erogata, in un'unica soluzione, con valuta alla Data di Rifinanziamento.
2. L'erogazione ha luogo attraverso il versamento della Somma Prestata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario, intestato all'Ente, presso UniCredit S.p.A., IBAN IT91S0200801033000040777516. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto, ogni eventuale variazione del predetto codice IBAN.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
 - (i) all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
 - (ii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito dall'Ente;
 - (iii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12, comma 5, che segue, alla ricezione da parte della CDP della dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (ii), che segue;
 - (iv) alla ricezione da parte della CDP della eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria;
 - (v) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 12 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (vi) al rispetto, da parte dell'Ente, della normativa applicabile ai fini della contrazione del Prestito, ivi incluso l'Articolo 41.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, nonché quanto previsto all'Articolo 12 che segue, resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui le condizioni sospensive di cui al comma 3 che precede non si avverino entro il quinto giorno antecedente alla Data di Rifinanziamento (la "**Data di Scadenza Condizioni Sospensive**"), la CDP avrà facoltà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto ai sensi dell'Articolo 12 che segue.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo non sono meramente potestative, in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto, e sono poste nell'esclusivo interesse della CDP, la quale - pertanto - potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

Articolo 4
Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del 3,575% nominale annuo che, a scopo di chiarezza tra le Parti, è dato dalla somma del TFE, pari a 2,815% nominale annuo e dello Spread Unico pari a 0,760 punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (ciascuno, un "**Periodo di Interessi**") della durata di 6 (sei) mesi compresi tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, che è compreso tra la Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento corrispondente alla scadenza del relativo Periodo di Interessi, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 che segue. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.
4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo e dell'Articolo 5 che segue, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di CDP di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6
Garanzie ed Impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente:
 - (i) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - (ii) conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del presente Contratto accetta, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, anche nell'interesse di CDP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, per quanto applicabile, affinché il Tesoriere corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, le rate di cui all'Articolo 7 che segue, comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente a provvedere al predetto pagamento in presenza di fondi disponibili dell'Ente necessari al suddetto adempimento, in ogni esercizio finanziario, a valere sul totale delle entrate proprie dell'Ente ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Per fondi disponibili si intendono:

- (i) i fondi propri dell'Ente, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario della stessa,
 - (ii) le disponibilità di cui all'anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all'articolo 30 del Capitolato di gara del servizio di Tesoreria, senza pertanto alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di fondi disponibili.
2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo [telefax o] posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre

⁴ Completare sulla base della normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie relative ai mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.

4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.
5. L'Ente si impegna a trasmettere alla CDP, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del processo di ripiano del disavanzo di amministrazione.

Articolo 7
Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, in conformità al Piano di Ammortamento. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La CDP comunica all'Ente, per ogni Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

Articolo 8
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nel proprio Sito Internet.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 9
Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso totale o parziale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente.

2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:
 - (i) la Somma da Rimborsare;
 - (ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
 - (iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
 - (iv) un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EBF – EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15 AM Fft) del circuito Bloomberg o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicati da altra fonte di equipollente ufficialità, del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICE - EURIBOR A (11:15 AM Fft) del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicata da altra fonte di equipollente ufficialità. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 10

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal presente Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11

Dichiarazioni ed impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara e garantisce a CDP di (i) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01 e (ii) di essere a conoscenza dell'adozione da parte di CDP del Modello D. Lgs. n. 231/01, del Codice Etico, della Policy di Gruppo Anticorruzione e della Policy Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing, consultabili sul Sito Internet. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegati. Nell'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, l'Ente si impegna a mantenere una condotta in linea con i principi contenuti nei citati documenti, per quanto a sé applicabili.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

2. L'Ente dichiara e garantisce a CDP di aver adottato, nell'ambito della propria organizzazione, le cautele organizzative interne necessarie a prevenire e mitigare il rischio di commissione di illeciti, consultabili sul proprio sito internet.
3. L'Ente dichiara e garantisce a CDP di operare, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, in ossequio alle leggi e ai regolamenti applicabili, alle migliori prassi nazionali e internazionali e ai più alti standard etici.
4. L'Ente dichiara e garantisce di aver impartito ed attuato disposizioni affinché le persone che agiscono in suo nome e/o per suo conto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si astengano dal porre in essere condotte o comportamenti che possano, singolarmente o cumulativamente ad altre, integrare un illecito ai sensi delle leggi e dei regolamenti pro tempore vigenti ed applicabili.
5. L'Ente si impegna a mantenere nell'ambito della propria struttura organizzativa le cautele necessarie al fine di prevenire il rischio di commissione di illeciti.
6. L'Ente si impegna a rispettare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. n. 231/01, nella Policy Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing e nella Policy di Gruppo Anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:
 - (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui al paragrafo (i), e
 - (iii) i collaboratori esterni della CDP.
7. L'Ente si impegna a consegnare alla CDP, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente che attesti, a seconda dei casi:
 - (i) che le condizioni previste dall'Articolo 41 non sono soddisfatte (nel qual caso, la CDP potrà negare l'erogazione ai sensi dell'Articolo 3 che precede); o
 - (ii) che tutte le condizioni previste dall'Articolo 41 sono soddisfatte e che, in particolare, il rifinanziamento del Finanziamento Originario è effettuato sulla base di condizioni che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente e la Somma Prestata non è superiore al Debito Residuo Finanziamento Originario.

Articolo 12

Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui: (i) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la Data di Rifinanziamento; e/o (ii) le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 3, che precede non si verificano entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la CDP, entro la Data di Rifinanziamento, potrà recedere dal presente Contratto.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente Contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del presente Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, ovvero mancato rispetto del termine previsto per tale rimborso all'Articolo 2, comma 2, che precede;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

- (iii) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (iv) mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 3, che precede, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (v) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto, ovvero, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Accettazione o, se antecedente, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (vi) inadempimento da parte dell'Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 2, comma 3, all'Articolo 6, all'Articolo 8, comma 3, e all'Articolo 11 del presente Contratto;
 - (vii) a) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni, ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.
4. CDP ha la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo, inoltre, qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Ente risultino, successivamente alla conclusione del Contratto, false, incomplete non corrette o non accurate ovvero uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente sia violato o non sia adempiuto, avendo altresì la facoltà di agire per il risarcimento di eventuali danni subiti e/o subendi.
5. Qualora non sia possibile procedere all'erogazione a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui all'Articolo 41, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità di cui al presente Articolo. In conseguenza di tale risoluzione, qualora l'Ente non abbia consegnato alla CDP, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (i), che precede, l'Ente medesimo dovrà corrispondere alla CDP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di risoluzione, un indennizzo pari allo 0,50% della Somma Prestata.
6. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che precedono. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 che precede, in conseguenza della risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 9, comma 3, paragrafo (iv) del presente Contratto, e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.
8. L'Ente si impegna a tenere manlevata CDP da e contro qualsiasi danno che dovesse subire come conseguenza della violazione o inadempimento degli impegni assunti ai sensi del Contratto o della violazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di istruttoria o ai sensi del medesimo Contratto.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal presente Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal presente Contratto.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal presente Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal presente Contratto.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Articolo 14

Trattamento fiscale – Oneri e spese – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il presente Contratto, unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.
2. Il presente Contratto, in quanto stipulato tra amministrazioni aggiudicatrici, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi del paragrafo 3.6 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 e successive determinazioni, modifiche e integrazioni.
3. Qualsiasi spesa ed onere inerente e/o conseguente al presente Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le spese notarili e quelle relative al rilascio di copie del Contratto in forma esecutiva, sono a carico dell'Ente.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti
Pubblici

Ente:

Regione Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 – Torino
Pec: acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

Tesoriere:

UniCredit S.p.A.
Via Nizza 150
10126 - Torino

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Pec: publicsector.nordovest@pec.unicredit.eu

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, dell'Ente e del Tesoriere in relazione al presente Contratto.

Articolo 16

**Foro
competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del Contratto, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, (b) finalità amministrativo/contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) di cui al precedente comma 1 del presente Articolo è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto con la clientela. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) di cui al precedente comma 1 del presente Articolo, la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle Parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il presente Contratto.

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

Per la Regione Piemonte
Il Dirigente Dott. Paolo Furno (firmato digitalmente)

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Per il Tesoriere
La Dott.ssa Rosella Barra – Quadro Direttivo
che interviene nel presente atto unicamente in relazione a quanto previsto nell'Articolo 6
(firmato digitalmente)

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 7 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 11 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 16 (Foro competente)
- Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

Per la Regione Piemonte
Il Dirigente Dott. Paolo Furno
(firmato digitalmente)

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 12, par. 3, punto (vi) (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 15 (Comunicazioni)

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto 0 1 79 00 006 00

Per il Tesoriere
La Dott.ssa Rosella Barra – Quadro
Direttivo (firmato digitalmente)

PER ACCETTAZIONE

Per CDP
La Responsabile Dott.ssa Paola Bacchetta
(firmato digitalmente)

<i>Posizione</i>	4561925
<i>Nominale</i>	246.153.097,22
<i>Tipo prodotto</i>	Regioni erogazione unica
<i>Data primo pagamento</i>	31/12/2026
<i>Scadenza amm.to</i>	30/06/2041
<i>N° rate</i>	30
<i>Tipo tasso</i>	TF
<i>Tipo amm.to</i>	Rata costante
<i>Data rilevazione TFE</i>	29/01/2026
<i>Durata residua</i>	15,42

TFE	2,815%
Spread	0,760%
Tasso finito	3,575%

Data	Erogazione
06/02/2026	246.153.097,22

Date	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota interessi	Rata
06/02/2026	246.153.097,22	-	-	-
31/12/2026	246.153.097,22	2.902.145,73	7.919.975,90	10.822.121,63
30/06/2027	243.250.951,49	6.474.010,87	4.348.110,76	10.822.121,63
31/12/2027	236.776.940,62	6.589.733,82	4.232.387,81	10.822.121,63
30/06/2028	230.187.206,80	6.707.525,31	4.114.596,32	10.822.121,63
31/12/2028	223.479.681,49	6.827.422,32	3.994.699,31	10.822.121,63
30/06/2029	216.652.259,17	6.949.462,50	3.872.659,13	10.822.121,63
31/12/2029	209.702.796,67	7.073.684,14	3.748.437,49	10.822.121,63
30/06/2030	202.629.112,53	7.200.126,24	3.621.995,39	10.822.121,63
31/12/2030	195.428.986,29	7.328.828,50	3.493.293,13	10.822.121,63
30/06/2031	188.100.157,79	7.459.831,31	3.362.290,32	10.822.121,63
31/12/2031	180.640.326,48	7.593.175,79	3.228.945,84	10.822.121,63
30/06/2032	173.047.150,69	7.728.903,81	3.093.217,82	10.822.121,63
31/12/2032	165.318.246,88	7.867.057,97	2.955.063,66	10.822.121,63
30/06/2033	157.451.188,91	8.007.681,63	2.814.440,00	10.822.121,63
31/12/2033	149.443.507,28	8.150.818,94	2.671.302,69	10.822.121,63
30/06/2034	141.292.688,34	8.296.514,83	2.525.606,80	10.822.121,63
31/12/2034	132.996.173,51	8.444.815,03	2.377.306,60	10.822.121,63
30/06/2035	124.551.358,48	8.595.766,10	2.226.355,53	10.822.121,63
31/12/2035	115.955.592,38	8.749.415,42	2.072.706,21	10.822.121,63
30/06/2036	107.206.176,96	8.905.811,22	1.916.310,41	10.822.121,63
31/12/2036	98.300.365,74	9.065.002,59	1.757.119,04	10.822.121,63
30/06/2037	89.235.363,15	9.227.039,51	1.595.082,12	10.822.121,63
31/12/2037	80.008.323,64	9.391.972,84	1.430.148,79	10.822.121,63
30/06/2038	70.616.350,80	9.559.854,36	1.262.267,27	10.822.121,63
31/12/2038	61.056.496,44	9.730.736,76	1.091.384,87	10.822.121,63
30/06/2039	51.325.759,68	9.904.673,68	917.447,95	10.822.121,63
31/12/2039	41.421.086,00	10.081.719,72	740.401,91	10.822.121,63
30/06/2040	31.339.366,28	10.261.930,46	560.191,17	10.822.121,63
31/12/2040	21.077.435,82	10.445.362,46	376.759,17	10.822.121,63
30/06/2041	10.632.073,36	10.632.073,36	190.048,27	10.822.121,63



ALLEGATO B)



Rifinanziamento leasing Pool: Valutazione di convenienza economico-finanziaria

29 gennaio 2026

FinanceActive

1) Premessa

La circolare n.1307/2024 emessa da Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito anche “CDP”) ha previsto l'erogazione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di prestiti destinati alla conversione di mutui o al rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP.

Il rifinanziamento deve avvenire nel rispetto dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 in presenza di condizioni che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.

La Regione Piemonte (di seguito anche “la Regione”) intende avvalersi di un prestito CDP al fine di rifinanziare il contratto di leasing finanziario in essere con un pool di banche, con capofila Monte dei Paschi di Siena S.p.A (di seguito anche “Pool”).

Il rifinanziamento è inoltre finalizzato ad ottenere la copertura finanziaria a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1439 del 28 luglio 2025 che ha deliberato di riscattare il bene ottenuto in locazione finanziaria, acquistandone la piena proprietà.

La scelta di contrarre il prestito con CDP fa seguito allo svolgimento di una gara informale rivolta al mercato finanziario con esito negativo, in quanto nessun intermediario finanziario ha prodotto un'offerta, e pertanto la Regione si è rivolta a CDP ai fini dell'effettuazione dell'operazione.

Le valutazioni riportate nel presente documento sono state effettuate rispetto ai tassi di mercato rilevati il 29 gennaio alle ore 14:30, ed alle caratteristiche definitive del prestito di rifinanziamento come comunicate da CDP alla Regione alla stessa data.

2) Metodologia

Per convenienza economico-finanziaria, secondo l'articolo 41 della legge n. 448/2001, si fa riferimento all'economicità di un'operazione di ristrutturazione del debito da valutarsi in termini di valore finanziario delle passività, prevedendo che si possa procedere alla ristrutturazione del debito unicamente *"in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi"*.

La metodologia utilizzata per il calcolo della convenienza economica è basata sul confronto dei valori finanziari delle posizioni ante e post rifinanziamento.

Nella valutazione della presente operazione si è tenuto conto dei fattori di sconto impliciti nelle condizioni offerte da CDP alle Regioni in data 23 gennaio 2026, con riferimento a un prestito a rata costante, senza preammortamento e con erogazione unica, che rappresentano le migliori condizioni attualmente disponibili sul mercato per la Regione. Ai fini del calcolo del valore finanziario del leasing, trattandosi di un finanziamento a tasso variabile, la quantificazione del tasso atteso alle diverse scadenze è stata effettuata facendo riferimento alla curva dei tassi *forward* sull'indice Euribor a 6 mesi, elaborata sulla base dei dati forniti dalla piattaforma ICE Data Derivatives.

3) L'operazione di rifinanziamento

L'operazione prevede il finanziamento del leasing finanziario in essere con il Pool che presenta le seguenti caratteristiche:

TABELLA 1: CARATTERISTICHE DEL LEASING

Debito residuo	Scadenza	Tasso leasing
201.764.833,79 €	30/06/2043	Euribor 6M + 1,485%

L'operazione di rifinanziamento viene perfezionata mediante la stipula di un contratto di prestito senza ammortamento a erogazione unica con CDP con le seguenti caratteristiche:

- 1) **Data di erogazione:** 6 febbraio 2026;
- 2) **Data di scadenza:** 30 giugno 2041
- 3) **Debito iniziale:** euro 246.153.097,22, pari al debito residuo del leasing finanziario maggiorato dell'IVA;
- 4) **Ammortamento:** rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con prima rata al 31 dicembre 2026;
- 5) **Tasso d'interesse:** fisso, pari al 3,575% nominale annuo – composto da TFE 2,815% + *spread* 0,76%;

- 6) **Interessi:** semestrali, con base di calcolo dei giorni 30/360, ad eccezione degli interessi della prima rata, che presentano una periodicità più lunga (dal 6 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026);
- 7) **Quota capitale:** crescente, piano di ammortamento alla francese;
- 8) **Pagamenti:** le rate, comprensive di capitale e di interessi, verranno corrisposte con frequenza semestrale il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

TABELLA 2: CONFRONTO VALORE FINANZIARIO ANTE E POST

Valore Finanziario Ante	Valore Finanziario Post	Convenienza ex. Arte 41 l448/2001
263.217.334,34 €	255.049.372,97 €	- 8.167.961,37 €

L'operazione di rifinanziamento consente una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione per € 8.167.961,37 rispettando dunque il criterio di convenienza economico finanziaria ex art 41 legge 448/2001.

L'attualizzazione è calcolata sulla base della curva Benchmark CDP del giorno 29 gennaio 2026 ore 14:30 (in allegato).

L'operazione di rifinanziamento consente, inoltre, una riduzione dello *spread* e della vita media, come rappresentato nella tabella n. 3.

TABELLA 3: VARIAZIONE SPREAD E DURATA

	Leasing	Mutuo	Delta
Spread (%)	1,485	0,760	-0,725
Vita Media (anni)	10,26	8,94	-1,317

Va inoltre evidenziato che l'effetto congiunto della riduzione dello *spread* e della vita media del finanziamento, comporta una riduzione dei pagamenti in valore assoluto fino alla scadenza pari ad € **28.214.670,38** risparmio concentrato dal 2041 al 2043, vedi tabella n. 4.

TABELLA 4: VARIAZIONE PAGAMENTI

Anno	Variazione Pagamenti
2026	1.114.620,08
2027	2.253.995,13
2028	1.927.092,73
2029	1.624.709,46
2030	1.395.418,54
2031	1.220.788,60
2032	1.074.772,70
2033	944.813,61
2034	833.725,35
2035	756.297,40
2036	690.742,18
2037	640.220,27
2038	614.885,18
2039	591.779,06
2040	591.362,05
2041	-10.215.763,84
2042	-21.032.505,93
2043	-13.241.622,95
TOTALE	-28.214.670,38

4) Effetti dell'operazione

Si riportano di seguito in dettaglio i piani di ammortamento ante e post rifinanziamento considerati per il calcolo della convenienza economica.

TABELLA 5:
PIANI DI AMMORTAMENTO ANTE E POST RIFINANZIAMENTO

Data valuta	Situazione ante					Situazione post						
				Vita media 10,26	Valore Attuale 263.217.334,34	Debito 246.153.097,22	Tasso Cdp 3,575%	Vita media 8,94	Valore Attuale 255.049.372,97			
29/01/2026	201.764.833,79	246.153.097,22										
Payment Date	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi+IVA	Flussi di cassa attesi	Fattori di sconto	Valore Attuale	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Fattori di sconto	Valore Attuale
06/02/2026												
30/06/2026	206.007.334,18	4.242.500,39	5.417.058,51	9.659.558,90	0,99096	9.572.271,98		4.242.500,39	5.417.058,51	9.659.558,90	1,00000	9.659.558,90
31/12/2026	201.764.833,79	4.293.927,92	5.413.573,62	9.707.501,55	0,98010	9.514.321,58	246.153.097,22	2.902.145,73	7.919.975,90	10.822.121,63	0,98010	10.606.760,64
30/06/2027	197.470.905,86	4.391.229,02	5.278.385,94	9.669.614,95	0,96898	9.369.637,10	243.250.951,49	6.474.010,87	4.348.110,76	10.822.121,63	0,96898	10.486.389,87
31/12/2027	193.079.678,85	4.443.557,23	5.277.075,95	9.720.633,18	0,95688	9.301.483,71	236.776.940,62	6.589.733,82	4.232.387,81	10.822.121,63	0,95688	10.355.476,46
30/06/2028	188.636.119,61	4.475.494,92	5.340.704,52	9.816.199,43	0,94393	9.265.846,55	230.187.206,80	6.707.525,31	4.114.596,32	10.822.121,63	0,94393	10.215.370,93
31/12/2028	184.160.624,69	4.516.735,32	5.384.215,77	9.900.951,10	0,93012	9.208.061,72	223.479.681,49	6.827.422,32	3.994.699,31	10.822.121,63	0,93012	10.065.859,84
30/06/2029	179.643.889,37	4.567.027,04	5.408.035,96	9.975.063,90	0,91564	9.133.613,92	216.652.259,17	6.949.462,50	3.872.659,13	10.822.121,63	0,91564	9.909.218,70
31/12/2029	175.076.862,33	4.623.213,83	5.421.256,97	10.044.470,80	0,90007	9.040.732,58	209.702.796,67	7.073.684,14	3.748.437,49	10.822.121,63	0,90007	9.740.673,20
30/06/2030	170.453.648,50	4.689.015,32	5.412.978,13	10.101.993,44	0,88410	8.931.187,81	202.628.112,53	7.200.126,24	3.621.995,38	10.822.121,63	0,88410	9.567.854,24
31/12/2030	165.764.633,19	4.754.715,59	5.382.115,68	10.148.831,28	0,86732	8.800.591,88	195.428.086,29	7.328.828,50	3.493.293,13	10.822.121,63	0,86732	9.386.287,52
30/06/2031	160.999.917,59	4.843.587,42	5.348.168,04	10.191.755,46	0,85049	8.667.962,27	188.100.157,79	7.459.831,31	3.362.290,32	10.822.121,63	0,85049	9.204.080,92
31/12/2031	156.156.330,17	4.928.437,48	5.303.261,72	10.231.699,20	0,83325	8.525.549,49	180.640.326,48	7.593.175,79	3.228.945,84	10.822.121,63	0,83325	9.017.518,18
30/06/2032	151.227.892,69	5.018.044,67	5.251.064,99	10.269.109,66	0,81613	8.380.963,17	173.047.150,69	7.728.903,81	3.093.217,82	10.822.121,63	0,81613	8.832.294,70
31/12/2032	146.209.848,02	5.114.429,53	5.185.931,37	10.300.360,90	0,79891	8.229.027,53	165.318.246,88	7.867.057,97	2.955.063,66	10.822.121,63	0,79891	8.645.865,68
30/06/2033	141.095.418,49	5.213.391,53	5.120.055,96	10.333.447,48	0,78193	8.080.080,77	157.451.188,91	8.007.681,63	2.814.440,00	10.822.121,63	0,78193	8.462.192,02
31/12/2033	135.882.026,96	5.316.457,05	5.049.525,12	10.365.982,16	0,76463	7.926.183,33	149.443.507,28	8.150.818,94	2.671.302,69	10.822.121,63	0,76463	8.274.963,11
30/06/2034	130.565.569,92	5.425.757,21	4.968.588,91	10.394.346,12	0,74758	7.770.596,77	141.292.684,68	8.296.514,83	2.525.606,80	10.822.121,63	0,74758	8.090.392,84
31/12/2034	125.139.812,71	5.542.636,27	4.873.535,52	10.416.171,79	0,73024	7.606.298,66	132.998.173,51	8.444.815,03	2.377.306,60	10.822.121,63	0,73024	7.902.739,22
30/06/2035	119.597.176,44	5.664.262,31	4.772.387,44	10.436.649,75	0,71327	7.444.111,06	124.551.358,48	8.595.766,10	2.226.355,53	10.822.121,63	0,71327	7.719.055,18
31/12/2035	113.932.914,13	5.793.222,56	4.658.073,56	10.451.296,11	0,69615	7.275.681,77	115.955.592,38	8.749.415,42	2.072.706,21	10.822.121,63	0,69615	7.533.837,38
30/06/2036	108.139.691,57	5.925.384,31	4.542.209,20	10.467.593,52	0,67941	7.111.777,41	107.206.176,96	8.905.811,22	1.916.310,41	10.822.121,63	0,67941	7.352.647,00
31/12/2036	102.214.307,26	6.060.860,19	4.425.047,37	10.485.907,56	0,66269	6.946.898,96	98.300.365,74	9.065.002,59	1.757.119,04	10.822.121,63	0,66269	7.171.703,63
30/06/2037	96.153.447,07	6.204.156,67	4.294.522,65	10.498.679,33	0,64645	6.786.872,69	89.235.363,15	9.227.039,51	1.595.082,12	10.822.121,63	0,64645	6.995.962,01
31/12/2037	89.949.290,39	6.355.463,86	4.149.879,80	10.505.343,66	0,63015	6.619.917,97	80.008.323,64	9.391.972,84	1.430.148,79	10.822.121,63	0,63015	6.819.534,87
30/06/2038	83.593.626,53	6.511.148,86	4.000.957,69	10.512.106,55	0,61430	6.457.585,86	70.616.350,80	9.559.854,36	1.262.267,27	10.822.121,63	0,61430	6.648.028,09
31/12/2038	77.082.677,67	6.672.353,14	3.844.898,40	10.517.251,54	0,59837	6.295.187,62	61.058.496,44	9.730.736,76	1.091.394,87	10.822.121,63	0,59837	6.475.612,16
30/06/2039	70.410.324,54	6.836.981,64	3.687.794,78	10.524.776,42	0,58291	6.134.959,46	51.325.759,68	9.904.673,68	947.447,95	10.822.121,63	0,58291	6.308.283,89
31/12/2039	63.573.342,90	7.009.253,82	3.518.433,96	10.527.687,78	0,56744	5.973.843,42	41.421.086,00	10.081.719,72	740.401,91	10.822.121,63	0,56744	6.140.917,31
30/06/2040	56.564.089,08	7.187.798,55	3.340.021,32	10.527.819,87	0,55243	5.815.886,60	31.339.366,28	10.261.930,46	560.191,17	10.822.121,63	0,55243	5.978.467,81
31/12/2040	49.376.290,53	7.372.337,52	3.152.723,82	10.525.061,34	0,53759	5.658.203,60	21.077.435,82	10.445.362,46	376.759,17	10.822.121,63	0,53759	5.817.901,26
30/06/2041	42.003.963,01	7.561.765,66	2.958.780,97	10.520.546,63	0,52337	5.506.096,34	10.632.073,36	10.632.073,36		10.822.121,63	0,52337	5.663.930,44
31/12/2041	34.442.187,36	7.754.216,01	2.763.120,83	10.517.338,84	0,50928	5.356.317,43						
30/06/2042	26.887.969,34	7.949.518,46	2.567.216,60	10.516.735,06	0,49581	5.214.235,35						
31/12/2042	18.738.450,88	8.149.532,07	2.366.236,80	10.515.770,87	0,48249	5.073.789,42						
30/06/2043	10.588.918,81	8.358.704,14	2.152.622,95	13.241.622,95	0,46977	4.929.499,36						
TOTALE		206.007.334,18	156.530.644,00	362.537.878,18				250.395.597,61	83.927.610,19	334.323.207,80		

Allegato A: Curva di attualizzazione per il calcolo della convenienza economica

Data	Fattori di sconto
06/02/2026	0,99944
30/06/2026	0,99096
31/12/2026	0,98010
30/06/2027	0,96898
31/12/2027	0,95688
30/06/2028	0,94393
31/12/2028	0,93012
30/06/2029	0,91564
31/12/2029	0,90007
30/06/2030	0,88410
31/12/2030	0,86732
30/06/2031	0,85049
31/12/2031	0,83325
30/06/2032	0,81613
31/12/2032	0,79891
30/06/2033	0,78193
31/12/2033	0,76463
30/06/2034	0,74758
31/12/2034	0,73024
30/06/2035	0,71327
31/12/2035	0,69615
30/06/2036	0,67941
31/12/2036	0,66269
30/06/2037	0,64645
31/12/2037	0,63015
30/06/2038	0,61430
31/12/2038	0,59837
30/06/2039	0,58291
31/12/2039	0,56744
30/06/2040	0,55243
31/12/2040	0,53759
30/06/2041	0,52337
31/12/2041	0,50928
30/06/2042	0,49581
31/12/2042	0,48249
30/06/2043	0,46977

Allegato B: Curva di valutazione – zero coupon rate

